ALLEGATO F - SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER	
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA	
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA	
GIACOMO MATTEOTTI E VIA SAN SEBASTIANO MEDIANTE	
REALIZZAZIONE DI BRETELLA VIARIA AL CONCENTRICO –	
SECONDO LOTTO – CIG B1BA794256 – CUP D25B24000000001	
TRA	
Il Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068	
Villafranca Piemonte (TO), codice fiscale e partita I.V.A. 01692900010, in	
persona del,	
Ē	
XXX, con sede legale in, Via,	
capitale sociale Euro	
Imprese di al numero,	
REA	
, in persona del, giusti	
poteri allo stesso conferiti con,	
(nel seguito, per brevità, anche "Professionista od Appaltatore");	
di seguito, quando congiuntamente, le "Parti"	
PREMESSO:	
- che con lettera di invito inviata in data, il Comune di Villafranca	
Piemonte ha indetto una procedura ai sensi della lettera b), del primo comma,	
dell'art. 50, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive	
Pagina 1 di 20	

modifiche ed integrazioni, per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti	
alla redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza	
in fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza di Via Giacomo	
Matteotti e Via San Sebastiano mediante realizzazione di bretella viaria al	
concentrico – secondo lotto;	
- che l'importo totale posto a base di gara per i servizi di ingegneria oggetto	
dell'affidamento, inclusi spese e oneri accessori, era complessivamente pari a	
€. 136.951,25 oltre ad €. 5.478,05 per contributo pevidenziale con aliquota	
del 4 % e €. 31.334,45 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €.	
173.763,75;	
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi del terzo	
comma, dell'art. 108, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue	
successive modifiche ed integrazioni;	
- che nei termini previsti dalla lettera di invito sono state presentate numero	
(in lettere) offerte;	
- che ha partecipato alla gara risultandone aggiudicatario;	
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori	
Pubblici n, del, è stata approvata definitivamente	
l'aggiudicazione in favore di,	
sulla base dell'offerta di minor ribasso;	
- che il Comune di Villafranca Piemonte ha accertato, con esito positivo, il	
possesso dei requisiti dichiarati da in sede di gara, nonché	
quelli necessari alla stipula della presente scrittura privata ed ha effettuato le	
opportune verifiche antimafia	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
Pagina 2 di 20	

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 01 – Premesse, allegati e definizioni	
01.1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e	
sostanziale della scrittura privata, anche se non materialmente spillati al	
medesimo ma depositati agli atti del Comune di Villafranca Piemonte: a)	
lettera di invito e rispettivi allegati; b) offerta economica presentata da	
in sede di gara; c) dichiarazioni a valenza negoziale	
rese da a corredo dell'offerta;	
01.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in	
materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività il	
Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed	
integrazioni ed i suoi atti di regolamentazione.	
In caso di modifica, integrazione, novella od abrogazione normativa, le norme	
richiamate nella presente scrittura privata verranno automaticamente e di	
conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo possa opporsi o pretendere	
ulteriori modifiche contrattuali o compensi	
01.3. Ai fini della presente scrittura privata le parti convengono che i termini	
di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto: a)	
"Committente": il Comune di Villafranca Piemonte; b) "Scrittura privata": la	
presente scrittura privata comprensivo degli allegati; c) "Appaltatore" o	
"Professionista":, convenzionalmente così qualificato con	
riguardo alle prestazioni oggetto del presente incarico includendo quanto	
specificato nella documentazione di gara con riferimento al "Gruppo di	
Lavoro Progettazione"; d) "Incarico": le prestazioni affidate dal Comune di	
Villafranca Piemonte con la presente scrittura privata; e) "progettazione	
Pagina 3 di 20	

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione"; f)	
"Documentazione di gara": la documentazione di gara elencata all'art. 1.1.a);	
g) "offerta economica" l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede	
di gara; h) "Lavori": i lavori di messa in sicurezza di Via Giacomo Matteotti e	
Via San Sebastiano mediante realizzazione di bretella viaria al concentrico,	
come descritto nella documentazione di gara; i) "Responsabile Unico del	
Progetto": il responsabile unico del progetto nominato per la procedura di	
gara in oggetto.	
Articolo 02 – Oggetto	
02.1. Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di	
progettazione	
02.1.1. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione	
oggetto dell'incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole	
d'arte, nei tempi e nei modi di cui alla documentazione di gara ed offerta	
economica, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti	
relative allo sviluppo del livello di progettazione, con l'obbligo di	
adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero	
durante lo svolgimento dell'incarico, in quanto applicabili	
02.1.2. La progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di	
progettazione dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e	
sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e gli elaborati	
tecnici, grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienamente	
corrispondenti a quanto stabilito dalle menzionate norme, secondo quanto	
previsto dal sesto comma, dell'art. 41, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n.	
36 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché ai contenuti minimi	
Pagina 4 di 20	

indicati nell'allegato I.7, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue	
successive modifiche ed integrazioni	
02.1.3. Al fine della verifica progettuale art. 42, del Decreto Legislativo	
31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni, il professionista	
dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal	
Comune di Villafranca Piemonte per le attività d'ispezione, secondo le	
modalità che verranno stabilite anche in accordo con il responsabile unico del	
progetto. Il professionista dovrà farsi carico di adeguare, a sua cura e spese,	
senza oneri per il Comune di Villafranca Piemonte, gli elaborati progettuali	
prodotti, in funzione delle eventuali osservazioni emerse in fase di verifica	
02.1.4. La redazione a cura del professionista e la tecnici da esso incaricati,	
di qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e / o semplicemente	
attuativo del progetto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente	
del fatto che esso sia o meno previsto nel presente articolo e nella scrittura	
privata	
Articolo 03 – Modalità di esecuzione dell'incarico	
03.1. Nell'esecuzione dell'incarico, l'appaltatore dovrà avvalersi dei più	
elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità	
per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo	
e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo	
tale da non comportare rallentamenti e / o ritardi del servizio	
03.2. L'appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l'espletamento	
delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del	
responsabile unico del progetto	
<u> </u>	

03.4. L'appaltatore ed il Comune di Villafranca Piemonte, per il tramite del	
responsabile unico del progetto, si obbligano a comunicarsi reciprocamente	
evenienze, innovazioni, variazioni od emergenze che si verifichino nel corso	
della progettazione e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di	
cui al presente incarico	
Articolo 04 – Composizione del gruppo di lavoro	
04.1. L'appaltatore ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di	
seguito indicato: a) "Gruppo di lavoro per la progettazione escutiva e	
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione";	_
b) coordinatore gruppo di progettazione art. 66, del Decreto Legislativo	
31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni:;	_
c) giovane professionista (in caso di raggruppamento temporaneo di	
professioni di cui all'art. 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei	_
Trasporti 02.12.2016, n. 263):	
04.2. L'appaltatore si impegna a non modificare il gruppo di lavoro ed a non	
sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per	
cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a	
seguito di una procedura concordata con il Comune di Villafranca Piemonte e	
formalizzata per iscritto	
Articolo 05 – Durata dell'incarico	
05.1. L'incarico di cui alla presente scrittura privata decorrerà a partire dalla	
comunicazione di inizio attività da parte del responsabile unico del progetto	
05.2 Relativamente al servizio di progettazione esecutiva e coordinamento	
della sicurezza in fase di progettazione, la durata dell'incarico di	
progettazione è pari al termine di novanta giorni naturali e consecutivi dalla	
Pagina 6 di 20	

ric	cezione della comunicazione scritta del responsabile unico del procedimento	
ch	ne disporrà l'inizio dell'attività di redazione. In caso di ritardo si applicano le	
pe	enali di cui al successivo art. 6.2. In caso di ritardo superiore a cinquanta	
gio	orni anche non consecutivi, il Comune di Villafranca Piemonte, salvo il	
di	ritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ha altresì facoltà di	
ris	solvere di diritto la presente scrittura privata, come previsto dal successivo	
art	t. 11. Il computo del termine dell'incarico di progettazione è sospeso	
du	urante lo svolgimento delle attività di verifica art. 42, del Decreto	
Le	egislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni,	
pr	reviste dall'art. 7 della presente scrittura privata. Eventuati ritardi, che siano	
no	on imputabili all'appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle	
su	addette attività di verifica non potranno essere opposti all'appaltatore	
me	edesimo, né essere valutati ai fini dell'applicazione delle penali a carico di	
qu	uest'ultimo	
Aı	rticolo 06 – Penali	
06	6.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui	
all	la presente scrittura privata, il Comune di Villafranca Piemonte potrà	
ap	oplicare penali in danno dell'appaltatore, nella misura e con le specificazioni	
ch	ne seguono	
06	5.2. Penali relative alla progettazione esecutiva e coordinamento della	
sic	curezza in fase di progettazione: il Comune di Villafranca Piemonte	
pr	cocederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior	
da	anno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili	
all	l'appaltatore, in caso di ritardato adempimento od inadempimento delle	
att	tività di cui al precedente art. 2.1, e mancato rispetto del termine indicato	
	Pagina 7 di 20	

all'art. 5.2, all'applicazione di una penale pari all'uno per mille del	
corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi	
in occasione del successivo pagamento	
06.2.1. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di risolvere la	
presente scrittura privata nell'ipotesi prevista dall'art. 5.2 e, inoltre, quando	
l'ammontare delle penali raggiunga il dieci per cento dell'importo del	
corrispettivo complessivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per	
il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di richiedere il maggior danno.	
06.2.3. Il responsabile unico del procedimento provvedera a contestare a	
mezzo posta elettronica certificata l'inadempimento all'appaltatore e ad	
applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a mezzo	
posta elettronica certificata al Comune di Villafranca Piemonte entro dieci	
giorni naturali successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere	
l'imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore	
06.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di	
forza maggiore non imputabili all'appaltatore	
Articolo 07 - Verifica della progettazione e consegna degli elaborati	
07.1. La documentazione della progettazione viene sottoposta a verifica ai	
sensi dell'art. 42, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive	
modifiche ed integrazioni	
07.2. L'attività di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto,	
l'appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i	
tecnici incaricati dal Comune di Villafranca Piemonte che svolgeranno tale	
compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il	
responsabile unico del progetto	
Pagina 8 di 20	

07.3. La progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di	
progettazione deveno essere trasmessi in una copia cartacea debitamente	
sottoscritta ed una copia su supporto informatico (dvd), in formato	
modificabile (dwg) ed in pdf (scansione degli elaborati con firma autografa od	
in alternativa elaborati firmati digitalmente)	
07.4. L'appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori	
costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne	
faranno domanda	
07.5. L'appaltatore, inoltre, su richiesta ed indicazioni del responsabile unico	
del progetto, deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di	
esso, in formato microsoft power point ed illustrarle in occasione di momenti	
di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dei lavori	
Articolo 08 – Corrispettivi e modalità di pagamento	
08.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto della presente scrittura privata, al	
08.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto della presente scrittura privata, al netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi);	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi);  08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi); 08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi); 08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi);  08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad @, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi);  08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi);  08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni	
netto del ribasso unico offerto del, per cento, ammonta complessivamente ad €, (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi);  08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni  08.3. L'appaltatore riconosce ed accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 08.1. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione	

Pagina 9 di 20

08.4. L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi	
8.1, lettere a) e b) viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti	
tariffe professionali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016	
ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d'asta per	
l'attività di progettazione - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di	
gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.	
08.5. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di	
fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture	
potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da	
parte del Comune di Villafranca Piemonte e verranno liquidate solo dopo la	
verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale	
dell'appaltatore	
08.6. In caso di inadempienza, contestata all'appaltatore tramite posta	
elettronica certificata, il Comune di Villafranca Piemonte può sospendere i	
pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con	
gli obblighi contrattuali.	
08.7. L'ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di Legge,	
relativo alle prestazioni sarà corrisposto in un'unica rata depurata dello sconto	
offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione di	
regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte	
successivamente alla consegna al Comune di Villafranca Piemonte medesimo	
del progetto verificato di cui all'art. 42, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n.	
36 e sue successive modifiche ed integrazioni	
08.8. La fattura dovrà essere intestata ed inviata in formato elettronico al	
Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Piazza Cavour n. 1, 10068	
Pagina 10 di 20	

Piemonte, ai sensi dell'art. 1456, del Codice Civile, in tutti i casi in cui venga	
riscontrata una violazione, da parte dell'appaltatore, agli obblighi di	
tracciabilità previsti dalla sopracitata Legge. In tale ipotesi, il Comune di	
Villafranca Piemonte provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta	
risoluzione alle autorità competenti	
09.4. L'appaltatore si obbliga a adeguarsi ad eventuali future variazioni delle	
disposizioni di Legge o regolamentari in tema di tracciabilità od alle	
indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità	
Nazionale Anticorruzione, ecc.)	
Articolo 10 – recesso e risoluzione.	
10.1. Il Comune di Villafranca Piemonte potrà recedere dalla presente	
scrittura privata in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso	
salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore esclusivamente quanto allo	
stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente attuate in	
relazione all'incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o	
risarcimento	
10.2. Ai sensite per gli effetti dell'art. 1456, del Codice Civile, il Comune di	
Villafrança Piemonte avrà diritto di risolvere la presente scrittura privata,	
previo invio a mezzo di posta elettronica certificata di comunicazione con la	
quale intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei	
seguenti casi: a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta	
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
una o più delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legilsativo	
06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero sia	
intervenuta condanna passata in giudicato per reati di cui al primo comma,	
Pagina 13 di 20	

dell'art. 94, e al primo comma dell'art. 95 del Decreto Legislativo 31.03.2023,	
n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) in caso di violazione degli	
obblighi assunti dall'appaltatore in virtù della presente scrittura privata; c) nel	
caso di ritardo nell'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della	
sicurezza in fase di progettazione ai giorni, anche non consecutivi, indicati ai	
precedenti punti 5.2 o 5.3; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 9.3, 11.3,	
15.4, della presente scrittura privata; e) nel caso in cui emergano, in sede di	
comunicazione od informativa antimafia di cui al Decreto Legislativo	
06.09.2011, n. 159 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del	
rapporto fiduciario con l'appaltatore	
10.3. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva il diritto di richiedere la	
risoluzione della scrittura privata per inadempimento ai sensi dell'art. 1662,	
del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del maggior danno	
10.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia della	
scrittura privata, l'appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al	
Comune di Villafranca Piemonte tutta la documentazione elaborata in	
adempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura privata e quella in corso di	
elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L'appaltatore si impegna,	
altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale	
professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione	
delle attività oggetto della presente scrittura privata	
10.5. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di	
uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la presente	
scrittura privata potrà essere risolta a mezzo posta elettronica certificata, da	
inviarsi dal Comune di Villafranca Piemonte all'appaltatore. In tal caso,	
Pagina 14 di 20	
	n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'appaltatore in virtù della presente scrittura privata; c) nel caso di ritardo nell'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai giorni, anche non consecutivi, indicati ai precedenti punti 5.2 o 5.3; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 9.3, 11.3, 15.4, della presente scrittura privata; e) nel caso in cui emergano, in soto di comunicazione od informativa antimafia di cui al Decreto (Legislativo 06.09.2011, n. 159 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.  10.3. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della scrittura privata per ipadempimento ai sensi dell'art. 1662, del Codice Civile e fatto salvo il risaremento del maggior danno.  10.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia della scrittura privata, l'appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Comune di Villafranca Piemonte tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui alla scrittura privata e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L'appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto della presente scrittura privata.  10.5. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la presente scrittura privata potrà essere risolta a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi dal Comune di Villafranca Piemonte all'appaltatore. In tal caso,

quest'ultimo nulla potrà pretendere dal Comune di Villafranca Piemonte a	
qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso	
per le attività svolte sino al momento di ricevimento della posta elettronica	
certificata	
Articolo 11 – subappalto	
(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di	
subappaltare)	
11.1. L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni consentite ai sensi	
dell'art. 119, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive	
modifiche ed integrazioni,	
(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto)	
11.3. Non è ammesso il subappalto.	
Articolo 13 – cessione della scrittura privata e cessione dei crediti	
13.1. È vietata la cessione della presente scrittura privata sotto qualsiasi	
forma; ogni atto contrario è nullo di diritto	
13.2. È ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto	
stabilito dal dodicesimo comma, dell'art. 120, del Decreto Legislativo	
31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.	
13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione della	
presente scrittura privata, il relativo atto deve indicare con precisione le	
generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e,	
comunque, deve essere notificato nei modi di Legge ed accettato dal Comune	
di Villafranca Piemonte	
Articolo 14 – proprietà delle risultanze dell'incarico	
Pagina 15 di 20	

14.1. I diritti di proprietà e / o di utilizzazione e sfruttamento economico di	
tutti i prodotti generati dall'appaltatore nell'ambito od in occasione	
dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del	
Comune di Villafranca Piemonte che potrà, quindi, disporne, senza alcuna	
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la	
duplicazione e la cessione, anche parziale	
Articolo 15 – Impegno di riservatezza.	
15.1. L'appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun	
modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione della scrittura	
privata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche	
relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e	
programmi del Comune di Villafranca Piemonte, che vengano messi a sua	
disposizione o di cui l'appaltatore venga comunque conoscenza durante	
l'esecuzione della scrittura privata	
15.2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'appaltatore per	
tutta la durata della scrittura privata e per tutti gli anni successivi alla sua	
conclusione, tino al momento in cui le informazioni delle quali l'appaltatore	
sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico	
15.3. L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Villafranca	
Piemonte dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari	
e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi	
15.1 e 15.2 del presente articolo	
15.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Comune di	
Villafranca Piemonte ha facoltà di risolvere la scrittura privata e l'appaltatore	
Pagina 16 di 20	
	tutti i prodotti generati dall'appaltatore nell'ambito od in occasione dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Comune di Villafranca Piemonte che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.  Articolo 15 – Impegno di riservatezza.  15.1. L'appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usard in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione della scrittura privata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi del Comune di Villafranca Piemonte, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'appaltatore venga comunque conoscenza durante l'esecuzione della scrittura privata.  15.2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'appaltatore per tutta la durata della scrittura privata e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, (mo al momento in cui le informazioni delle quali l'appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.  15.3. L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Villafranca Piemonte dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo.  15.4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Comune di Villafranca Piemonte ha facoltà di risolvere la scrittura privata e l'appaltatore

è tenuto a risa	rcire il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di tutt	i i
danni che ad es	sso dovessero derivare	
Articolo 16 – F	Elezione di domicilio	
16.1. Le parti e	leggono domicilio:	
- Comune di Vi	illafranca Piemonte, presso la propria sede, in Piazza Cavour	n.
1, 10068 V	illafranca Piemonte (TO), posta elettronica certifica	ıta
protocollo@peo	c.comune.villafrancapiemonte.to.it;	<del> </del> -
l'appaltatore pr	resso la propria sede, in	_,
posta elettronic	ea certificata	
Articolo 17 – S	Spese contrattuali	
17.1. Sono a	carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti	e
conseguenti all	la stipulazione e registrazione della scrittura privata, nonc	hé
quelle per gli a	atti relativi all'esecuzione della scrittura privata stessa, sen	za
diritto alla rival	lsa. Restano, altresi a carico esclusivo dell'appaltatore le tas	se,
imposte e in g	genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, i	nel
presente o nel	futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del preser	ite
incarico		
Articolo 18 – F	Privacy	
18.1.11 trattan	nento dei dati personali raccolti dal Comune di Villafran	ca
Piemonte viene	e effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione d	lel
presente rappoi	rto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di Legg	ge,
come previsto	dalle lettere b) e c), del paragrafo 1, dell'art. 6, d	lel
Regolamento (	Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamer	ito
dell'Unione Eu	uropea 2016/679 del Parlamento Eurorpeo e del Consiglio d	lel
27.04.2016. I d	dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici p	er
	Pagina 17 d	20

attività strumentali alle finalità indicate, di cui il	Comune di Villafranca
Piemonte si avvarrà come responsabili del trattamento	o. Potranno essere inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di ob	oblighi di Legge, sempre
nel rispetto della normativa vigente in tema di protez	zione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese te	erzo. Il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano con	nferiti non sarà possibile
procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale	e di che trattasi. I dati
saranno conservati per il tempo necessario a persegu	nire le finalità indicate e
nel rispetto degli obblighi di Legge correlati. L'in	nteressato ha diritto di
chiedere al titolare l'accesso ai dati personali la rett	tifica o la cancellazione
degli stessi ovvero la limitazione del trattamento med	desimo. L'interessato ha
altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati perso	sonali che lo riguardano
salvo quanto previsto dall'art. 21, del Regolamento G	Generale sulla Protezione
dei Dati di cui al Regolamento dell'Unione Europea 2	2016/679 del Parlamento
Eurorpeo e del Consiglio del 27.04.2016 e di pro	oporre reclamo ad una
Autorità di Controllo II titolare non adotta alcun	in processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui ai para	agrafi 1 e 4, dell'art. 22,
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati	i di cui al Regolamento
dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Euror	rpeo e del Consiglio del
27.04.2016. Il titolare del trattamento è il Comune d	di Villafranca Piemonte,
nella persona del legale rappresentante, che potrà esse	ere contattato ai seguenti
riferimenti: telefono 0119807107,	posta elettronica
info@comune.villafrancapiemonte.to.it, posta e	elettronica certificata
protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it. Il	l responsabile per la
protezione dei dati personali del Comune di V	Villafranca Piemonte è
	Pagina 18 di 20

contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.villafrancapiemonte.to.it	
oppure privacy@comune.villafrancapiemonte.to.it	
Articolo 19 – Varie	
19.1. La presente scrittura privata è disciplinata dalla Legge Italiana	
19.2. L'interpretazione delle disposizioni della presente scrittura privata è	
fatta tenendo conto delle finalità della scrittura privata stessa; per ogni altra	
evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile	
sull'interpretazione della scrittura privata	
19.3. Per ogni controversia concernente la presente scrittura privata o,	
comunque, connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua	
interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via	
esclusiva il Tribunale Civile di Torino.	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico	
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e	
sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 07.03.2005,	
n. 82 e norme collegate.	
Il Comune di Villafranca Piemonte	
L'appaltatore	
Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342, del Codice Civile, l'appaltatore	
dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le	
clausole che precedono ed in particolare: Art. 05 – Durata dell'incarico; Art.	
06 - Penali; Art. 08 - Corrispettivi e modalità di pagamento; Art. 09 -	
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 10 – Recesso e	
risoluzione; Art. 12 – Cessione della scrittura privata e cessione dei crediti;	
Art. 18 – Varie	
Pagina 19 di 20	

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico	
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e	
sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 07.03.2005,	_
n. 82 e norme collegate	
L'appaltatore	
**	
Q	
5	
Pagina 20 di 20	